

Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850 50 30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio


Cugnasco, 14 settembre 2021 Risoluzione no. 424 – 13.09.2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3

Adozione della Convenzione che regola la collaborazione intercomunale per la gestione della Piazza di tiro di Quartino

Commissioni incaricate:

Commissione delle petizioni



Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

l'attività legata alla Piazza di Tiro di Quartino, pur riguardando più Comuni, non sottostà alla Legge sul Consorziamento dei Comuni (LCCom) e per questo è gestita nella forma semplice, tramite Convenzione sottoscritta fra i Comuni che vi fanno capo per le attività di tiro.

Una prima Convenzione per la gestione della piazza di tiro era stata adottata dai Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola e Sant'Antonino nel 2013. Il nostro Comune ha iniziato a far capo alla struttura di Quartino dalla fine del 2014, a seguito della chiusura dello stand di tiro di Sonogno. Infatti, contestualmente all'aggregazione di Cugnasco e Gerra Verzasca nel 2008, il Comune di Cugnasco-Gerra aveva deciso, vista anche l'appartenenza territoriale ed identitaria con la Valle Verzasca, di fare capo alla struttura di Sonogno proseguendo la collaborazione preesistente con l'ex Comune di Gerra (Cugnasco faceva invece già capo allo stand di Quartino). Nel 2014, come detto, a seguito della cessazione dell'attività da parte della Società Tiratori della Verzasca, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione, ha revocato l'autorizzazione d'esercizio dello stand di tiro di Sonogno invitando gli Enti locali che ne facevano uso ad appoggiarsi alla struttura di Quartino, ciò che fu poi il caso anche per il nostro Comune.

Considerato che a quel momento erano già in atto le discussioni inerenti al progetto aggregativo dei Comuni della Verzasca si decise, in accordo fra le parti, di posticipare l'aggiornamento del testo convenzionale che sarebbe poi stato sottoscritto unicamente dal nuovo Comune aggregato. Seppur in assenza di un accordo aggiornato, ai Comuni interessati sono comunque sin da subito state applicate, senza distinzione, le condizioni contenute nell'atto sottoscritto dai Comuni convenzionati.

Ora, a conclusione del processo aggregativo e con la costituzione del nuovo Comune di Verzasca, i tempi sono maturi affinché si proceda all'adeguamento e, nel nostro caso alla sottoscrizione della Convenzione, secondo la proposta elaborata dal Comune sede di Gambarogno, sottopostavi per approvazione mediante il presente Messaggio municipale.

I principali contenuti in breve

Occorre anzitutto premettere che il testo convenzionale in esame corrisponde al testo già in vigore per i Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola e Sant'Antonino, completato con le modifiche necessarie per l'adesione all'accordo del nostro Comune e di quelli di Lavertezzo e Verzasca. Per noi si tratta quindi di un'adesione al testo modificato. Per i Comuni già convenzionati si tratterà invece di aderire alle modifiche proposte. Il nuovo accordo entrerà in vigore con l'approvazione cantonale, previa adesione di tutti i Legislativi dei Comuni convenzionati.

I primi articoli della Convenzione regolano lo scopo del testo, le basi legali su cui di fonda e la durata dell'accordo con le condizioni di disdetta.

Trovandosi l'infrastruttura sul territorio del Comune di Gambarogno, quest'ultimo assume il ruolo di Comune sede. All'articolo 5 sono definite le competenze assunte da quest'ultimo nella gestione della piazza di tiro. Il Municipio del Comune sede svolge inoltre tutte le incombenze quale organo esecutivo (articolo 6). Quale ulteriore organo competente nella gestione delle infrastrutture di tiro è nominata, all'inizio di ogni Legislatura, una Commissione intercomunale composta dai rappresentanti dei Municipi, di regola i capi Dicastero, dei Comuni convenzionati (articolo 6). Nel medesimo articolo sono definiti i compiti assunti dalla Commissione.

Il Capitolo III della Convenzione (articoli da 8 a 13) stabilisce le regole per il finanziamento, il riparto delle spese e la gestione contabile dell'infrastruttura intercomunale. In questo ambito sono degne di esplicazione le modifiche proposte agli articoli 8, 11 e 12 dell'accordo, inerenti alla partecipazione finanziaria delle società di tiro.

Dal 2015 infatti, a seguito delle modifiche legislative intervenute nella Legge federale sull'esercizio di tiro e sull'amministrazione militare e nell'Ordinanza sugli impianti di tiro fuori del servizio, tutti i costi generati dai poligoni di tiro sono posti a carico dei Comuni, proporzionalmente alla popolazione residente. Con l'introduzione di queste normative si è quindi proceduto alle necessarie modifiche del testo convenzionale, segnatamente:

- allo stralcio del § b) dell'articolo 8 inerente alle tasse e contributi prelevati dalle singole società di tiro:
- allo stralcio del punto 2 dell'articolo 11 per mezzo del quale si esclude la ponderazione del numero di tiratori che utilizzano lo stand;
- allo stralcio del primo paragrafo dell'articolo 12 riferito anch'esso al prelievo di tasse presso le società di tiro.

Su questo aspetto si può segnalare che, benché le modifiche al testo convenzionale vengano proposte in questo momento, l'adeguamento della prassi adottata dai Comuni interessati, tra cui il nostro, è intervenuto immediatamente dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge superiori. A titolo orientativo segnaliamo che le spese assunte dal Comune di Cugnasco-Gerra per la copertura dei costi d'esercizio della piazza di tiro negli ultimi due anni ammontavano all'incirca a Fr. 9'500.- per anno.

Aspetti procedurali e formali

Eventuali emendamenti alla proposta: si attira l'attenzione del Consiglio comunale sul fatto che qualsiasi modifica dovesse venir apportata, da qualunque Legislativo, a questa Convenzione, la stessa implica la necessità di accettazione degli emendamenti anche da parte di tutte le controparti. Detto altrimenti: se il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra o di qualsiasi altro Comune convenzionato dovesse variare anche una sola parte di uno degli articoli della Convenzione e gli altri Legislativi non dovessero aderire alla modifica adottata, la Convenzione non potrebbe essere ratificata e non entrerebbe in vigore. Concretamente, da tutti i Legislativi interessati, deve essere approvato un testo univoco. A differenza di quanto è infatti il caso in sede di approvazione di statuti o regolamenti consortili - enti istituiti sulla base di leggi cantonali che ne disciplinano anche il funzionamento - le convenzioni, come tali, non rivestono carattere obbligatorio per lo svolgimento di compiti specifici di natura pubblica. Ciò significa che in sede di ratifica l'Autorità di vigilanza non ha la facoltà di dirimere eventuali divergenze. Le stesse, se del caso, devono essere risolte tra le parti contraenti e quindi, nella fattispecie, tra i Comuni che fanno capo all'infrastruttura di tiro di Quartino.

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale - ROC). La Commissione della gestione ha la facoltà di pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari (articolo 181 cpv. 3 lett. b) della Legge organica comunale – LOC).

Collisione d'interesse: nessun Consigliere comunale si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione della Convenzione, che è equiparata all'approvazione di un Regolamento comunale (articolo 193a LOC) è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al diritto di referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Visto quanto precede, il Municipio formula al Lodevole Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DECISIONE

1. È approvata la Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune sede di Gambarogno e i Comuni di Cadenazzo, Gordola, Sant'Antonino, Verzasca, Cugnasco-Gerra e Lavertezzo per la gestione della Piazza di tiro di Quartino, secondo il testo allegato al Messaggio municipale no. 3-2021.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO Gianni Nicoli IL SEGRETARIO Luca Foletta

Allegati:

• Testo della Convenzione nella versione approvata dal Municipio di Gambarogno

CONVENZIONE

CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GAMBAROGNO, QUALE COMUNE SEDE, E I COMUNI DI CADENAZZO, GORDOLA, ST. ANTONINO, VERZASCA, CUGNASCO-GERRA E LAVERTEZZO, PER LA GESTIONE DELLA PIAZZA DI TIRO DI QUARTINO

Premessa

L'esigenza di regolare a mezzo Convenzione la gestione della Piazza di tiro di Quartino, con i Comuni di Cadenazzo, Gordola, St. Antonino, Verzasca, Cugnasco-Gerra e Lavertezzo è conseguente allo scioglimento del Consorzio Piazza di Tiro in assenza dei necessari presupposti per conformarsi alla nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni. A seguito dello scioglimento ogni bene, impegno e attività precedentemente legati al Consorzio sono assunti dal Comune sede.

Le strutture della Piazza di Tiro, site sui mappali no. 350 e 351 RFD Sezione Magadino, sono beni amministrativi inalienabili - senza valore di mercato - fuori zona edificabile e interamente sul territorio giurisdizionale del Comune di Gambarogno; le stesse diverranno di proprietà del Comune che le amministrerà sulla scorta della presente Convenzione.

L'area oggetto della Convenzione è specificata nell'allegato planimetrico, parte integrante.

Capitolo I

Generalità

Articolo 1

Scopo

Regolare l'esercizio della Piazza di tiro di Quartino (in seguito Piazza di tiro) cui fanno capo tutte le Società di tiro con sede nei Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola, St. Antonino, Verzasca, Cugnasco-Gerra e Lavertezzo. La struttura si compone:

 della casa del tiratore, comprese le strutture tecniche e elettroniche;

- del deposito bersagli;
- del campo di tiro;
- della butte.

Le occupazioni parziali dei mappali no. 350 RFD da parte del Patriziato di Contone e no. 351 RFD per la sede della Società tiratori Campagna di Contone, sono gestite con accordi separati e non riguardano la presente Convenzione.

Articolo 2

Basi legali

- Legge Organica comunale del 10.3.1987.
- Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3.2.1995.
- Ordinanza federale sul tiro fuori del servizio del 5.12.2003.
- Ogni altra Legge o Regolamento applicabili.

Articolo 3

Durata e disdetta

La presente Convenzione ha validità indeterminata. Può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente, la prima volta il 31.12.2018.

Capitolo II

Organizzazione

Articolo 4

Comprensorio

Il comprensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola, St. Antonino, Verzasca, Cugnasco-Gerra e Lavertezzo.

Sede e competenze

Il Comune di Gambarogno è designato Comune sede, al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di tiro.

La sede è ubicata presso l'Amministrazione, nel Palazzo comunale di Magadino.

Il Comune sede ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate, recuperando a fine anno la quota parte a carico dei Comuni convenzionati e delle Società di tiro;
- b) garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;
- c) provvede a tutte le pratiche di progettazione, autorizzazione e finanziamento di eventuali opere di investimento e miglioria, sentito il parere della Commissione intercomunale (in seguito Commissione);
- d) trasmette ai Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente ed investimenti), entro il 15 ottobre e il consuntivo entro il 15 marzo con il preavviso della Commissione.

Articolo 6

Organi

Esecutivo

Il Municipio di Gambarogno svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo, unico responsabile dell'intera amministrazione e delle competenze di cui all'articolo 5.

Commissione intercomunale

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta dal Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

All'interno della Commissione sono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.

A discrezione della Commissione alla stessa possono partecipare, secondo necessità, funzionari comunali o esperti esterni.

Nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti del Comune sede, la Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione dei Municipi;
- b) formula all'indirizzo del Municipio del Comune sede preavvisi e proposte inerenti le opere di miglioria della Piazza di tiro;
- c) formula all'indirizzo del Municipio del Comune sede proposte tese a migliorare la gestione e l'utilizzo della Piazza di tiro.

Responsabilità civile

Il Comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC, per eventuali danni causati dall'attività svolta presso la Piazza di tiro e li conguaglia ai Comuni convenzionati nel conteggio annuale.

Capitolo III

Finanze

Articolo 8

Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni convenzionati;
- b) le tasse e i contributi prelevati dalle singole Società di tiro;
- b) le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari in servizio che dovessero utilizzare la Piazza di tiro;
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Il recupero spese della quota parte a carico dei Comuni convenzionati avviene con conteggio a fine anno; è data la facoltà di richiedere degli acconti intermedi.

Spese di gestione

Le spese di gestione messe a riparto comprendono:

- a) i costi amministrativi;
- b) le indennità versate al custode;
- c) l'affitto per la piazza di tiro, aggiornato annualmente sull'indice dei prezzi al consumo;
- d) i costi assicurativi per stabili e RC;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione della Piazza di tiro;
- f) l'acquisto di materiale e macchinari;
- g) le spese per materiale di cancelleria;
- h) le spese postali:
- i) le spese di manutenzione;
- j) ogni altra spesa riconducibile alla gestione della Piazza di Tiro.

Articolo 10

Spese d'investimento

Le spese d'investimento e di miglioria delle strutture della piazza di tiro, preavvisate dalla commissione intercomunale, sono interamente assunte dal Comune sede che ne recupera gli oneri tramite adeguamento del costo di affitto.

Articolo 11

Quote di partecipazione / Chiave di riparto

I Comuni convenzionati partecipano alle spese sulla scorta di un riparto percentuale e paritetico (50/50) che considera i seguenti elementi:

- + la popolazione residente, secondo l'Annuario statistico cantonale dell'anno precedente.
- il numero dei tiratori che utilizzano la Piazza di tiro, obbligati e non obbligati, figuranti nell'annuale rapporto delle singole Società di tiro. Fa stato il domicilio del tiratore.

Tasse e contributi per Società di tiro

Il Comune sede preleva le seguenti tasse e contributi presso le Società di tiro:

- a) il recupero dei costi per le ore di presenza prestate dal custode o aiuto custode durante i tiri;
- b) consumo acqua potabile, spese di riscaldamento e energia elettrica;
- c) abbonamento telefonico:
- d) assicurazione RC.

Le spese vengono ripartite secondo il numero dei tiratori, escluse le ore del custode o aiuto custode conteggiate secondo l'impiego effettivo.

Tasse, oneri e contributi per formazioni militari o paramilitari

Il Comune sede preleva le seguenti tasse e contributi dalle formazioni militari o paramilitari che dovessero usare la Piazza di tiro:

- a) una tassa per ogni colpo esploso secondo le disposizioni militari vigenti, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 500.00;
- b) il recupero dei costi per le ore di presenza prestate dal custode o aiuto custode durante i tiri:
- c) prestazioni in "natura" della truppa per lavori di manutenzione sulla linea di tiro.

Articolo 13

Tenuta dei conti

I conti sono integrati nella contabilità del Comune di Gambarogno, come servizio separato, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione delle presente Convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli Enti Locali.

Articolo 15

Ricorsi

Contro le decisioni adottate dal Municipio del Comune sede è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

Articolo 16

Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione possono venir addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Articolo 17

Scioglimento per forze di causa maggiore

In caso di cessazione dell'attività di tiro per forze di causa maggiore indipendenti dalla volontà del Comune sede l'importo del debito residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati sulla scorta della chiave di riparto prevista all'art. 10.

Articolo 18

Norma transitoria

La presente Convenzione annulla e sostituisce i disposti dello Statuto Consorzio Piazza di tiro Quartino, approvato dall'Autorità cantonale in data 11 giugno 1980. ogni precedente disposizione vigente in materia.

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte dei Municipi interessati, previa decisione dei rispettivi Consigli comunali e con la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Approvata dal Municipio di Gambarogno con risoluzione no. 157 del 22 febbraio 2021.

Per il Municipio di Gambarogno

Il Sindaco:

Il Segretario

Approvata dal	Municipio d	di Cadena	zzo con	risoluzione	no.	•••••	de
	Per i	l Municipio d	di Cadena	izzo			
	II Sindac	eo:	II Sec	gretario			
Approvata dal Co Ratificata dalla So			enazzo il			7	
Approvata dal Mu	unicipio di Go	rdola con ris	oluzione n	nodel	•••••	••••••	•
	Per	il Municipio	di Gordol	a			
	II Sindac	o:	II Seg	gretario -			
Approvata dal Co Ratificata dalla Se			ola il		•••••		
			-	Si Carana			
Approvata dal Mu	unicinio di St	Antonino cor	o risoluzion	ne no	Yel		

Per il Municipio di St. Antonino

	Il Sindaco:	Il Segretario	
	nsiglio comunale di Si zione Enti locali in da	t. Antonino ilta	
Approvata dal Mur	nicipio di Verzasca co	on risoluzione nodel	
	Per il Munici	pio di Verzasca	
	Il Sindaco:	II Segretario	
	nsiglio comunale di Ve ione Enti locali in dat	erzasca il	
Approvata dal M	unicipio di Cugna:	sco-Gerra con risoluzione no.	del

Per il Municipio di Cugnasco-Gerra

	Il Sindaco:	Il Segretario
	io comunale di Cugnas e Enti locali in data	co-Gerra il
Approvata dal Municip	oio di Lavertezzo con riso	luzione nodel
	Per il Municipio di Lo	avertezzo
	Il Sindaco:	Il Segretario
Approvata dal Consigli Ratificata dalla Sezione		zo il